Burto III

DOTT. CAV. FRANCESCO BRIGANTI
Notaio
PERUGIA

COMUNITA' DI LISCIANO

N.° 4. Bolli

Em.mi e Rev.mi Sig.ri 1 I 2

In esecutione d'una transatione fatta del 1575. fra la Città di
Perugia da una parte e la Comunità et huomini
del Castello di Lisciano Devotissimi Oratori dell'EE.
VV. dall'altra: la b: m: di Mons.re Carlo Mattei come
Prelato, e Deputato da q.ta Sac: Cong.ne per sentenza dif-
finitiva, della quale si dà Copia in sommario n.o p.o,
dichiarò che d.a Città sia tenuta et obligata ad esi-
mere e liberare gl'Oratori da qualsivoglia peso tanto
Camerale, quanto Comunitativo imposto, e da imporsi; qual sen-
tenza fu confirmata dalla stessa S. Cong.ne, come in Sum-
mario n.o 2.o

Et tanto sopragiunse la Gabella del Macinato, e pretenden-
do la Città di non esser tenuta ad esimere e liberare
da q.ta gl'Oratori, fu anco q.to emergente discusso nella
med.a S. Cong.ne e tre volte risoluto a favore dell'Oratori
d'imporne perpetuo silentio, come in Sum: n.o 3.o e che
gl'Oratori per causa di simil Gabella erano stati astretti
a pagare bona somma di danaro fu ordinato a Mons.r
Gov.re di Perugia che gli la facesse restituire dalla
Città, come in d.o Sum.o n.o 4.o, e fu con effetto restituito.

COMUNITA' DI LISCIANO

II

Finalm.te son anco sopragiunte le Gabelle del quatrino della Carne, p. le quali gl' Orat.ri sono del continuo molestati dalli Appaltatori; e non potendosi negare, che d.a Sentenza liberatoria di Mons.r Carlo Mattei comprende anche q.te Gabelle, e che le resolutioni prese dalla S. Cong.ne sopra il Macinato importano anco la determinatione delle sud.e Gabelle del quatrino p. esser dell'istessa specie, e qualità, si suppliano l'E.E. V.V. à voler ordinare à Mons.r Gov.re di Perugia, che astringa quella Città à liberar gl' Orat.ri dalle med.e Gabelle nel modo che all'istesso Mons.re parerà ò sarà concordato con gl' Appaltatori, et à restituire à gl' med. Orat.ri quel tanto che p. tal causa sin'hora son stati astretti à depositare, e pagare. Che il tutto &.

[illegible]

N. C.o

COMUNITÀ DI LISCIANO

Ill.mo e Rev.mo Sig. Sig. Pron Col.mo

I Massari, e Popolo della Communità di Lisciano Umilissimi Oratori di V.S. Ill.ma e Rev.ma con il più dovuto rispetto gli rappresentano, qualmente non essendo mai stato solito, che i Sbirri, ed altri Ministri di Giustizia al lor quando si portano per cagione di riparto in questa sud.a Communità, per altra cagione di Regio Fisco siano mai habitati nelle Case de proprij Massari, o di altre persone, come di presente pretendono detti Sbirri, ed altri Ministri, i quali à viva forza con parole ingiuriose, e minaccevole vogliono habitare in casa di detti Massari, volendosi cibare senza neppur volere pagare cosa alcuna, ma tutto gratis dal che ne succede, che non si trovano ne pur Massari, che vogliono servire l'istesso Principe per non trattare con genti di simil sorte, per tanto supplichevoli ricorrono avanti V.S. Ill.ma e Rev.ma à volere ordinare adesso, e per sempre, a detti Sbirri, ed ad altri Ministri, che al lor quando si portano in questa Nostra sud.a Communità per cagione, come sopra habbiano detta loro habitazione sia l'Hosteria nova, come era costume ne tempi passati, la quale Osteria Nova è situata, e posta dentro i Limiti di d.a Communità, che della grazia etc. quod Deus etc.

Sussistendo che nel distretto della Com.tà di Lisciano vi sia Osteria abitabile gl'Essecutori non dovranno pretendere di stare in casa de Massari o d'altri Particolari, ed in caso contrario dovrà il Massaro pro tempore renderne ragguagliato questo Govno, essendo stati

IV

già per tal effetto dati gl'ordini opportuni a questo Barigello di Campagna. In fede &c. Dato dal Palazzo Apostolico questo dì 19 Maggio 1767.

G. Guglielmi Loc. Tenente Gen.le

Gio: Batta Fasj Segretario

V 3

VI

Ill.mo e Rev.mo Sig.re Pron.e Col.mo
Mons.r Governatore di
Perugia

I Massari della Comunità
di Lisciano

4

VII

VIII

Franz.

+

1r

COMUNITA' DI LISCIANO

Considerando gl'huomini del Castello di Lisciano che secondo la qualità de tempi è necessario ancora variare modo, e forma di governare le cose della loro Comunità, e leggi da osservarsi da gl'habitatori del loro territorio. Però radunati legitimam.te il dì 6. d'Agosto 1610 aggiungendo, e levando a gl'ordini, e capitoli sino al d.o giorno osservati tutto quello che per esperienza haveano giudicato esser superfluo, o mancare, ottennero, e deliberarono nella loro publica adunanza, che per l'avenire si dovessero osservare gl'ordini, e Capitoli infrascritti, purche fossero approvati, e confirmati dall'Ill.mo Mons.re Gov.re di Perugia, et

P.a che nella Comunità del Castello di Lisciano si debba fare con l'intervento del Pre.o di d.o luogo, delli Massari che saranno estratti nell'ult.a palla, o brisciolo, e delli dieci huomini chiamati, un sacchetto, o bossolo nel quale si chiudano brisioli, o polize, in ciascheduna delle quali siano scritti tre nomi d'huomini da bene, et atti al governo di d.o luogo doi p Massari, et uno per Sindico da durare per sei mesi prossimi dovendosi fare l'estrattione d'uno di d.i brisioli publicam.te in capo d'ogni sei mesi.

Ordini, e Capitoli osservati sempre, e da osservarsi nel territ.o del Castello di Lisciano contado di Perugia da gl'huomini di d.o luogo, di nuovo letti, et accettati nella publica

1v

adunanza fatta il dì 6. d'Agosto sud.o e riscritti a perpetua memoria nel presente libro per ordine di tutta la Corte sud.a di Lis.o

1 La Comunità di S. Castello di Lisciano deve tener sempre doi Massari, et il Sindico, et ogni sei mesi cavarli per bussoli, et in publico, nella elettione de quali si devino eleggere huomini da bene, et atti al governo di d.o luogo, e nel fine dell'ultima palla si devono rifare li Massari, e Sindici, quali si devono mettere al libro della Comunità.

2 Li Massari debbano sopra stare a tutta la Comunità, e comandare a tutti nell'occasioni spettanti a d.a Comunità conforme al solito, e Statuti di Perugia, e contro li disubidienti in cose lecite devino ricorrere al bis.o di d.o Castello che sarà pro tempore, acciò li punischi conforme alla giustitia.

3 Il Sindico deve fare l'offitio suo solito conforme alli Statuti ordinarij della Città di Perugia, et oltre di questo coforme al solito antichiss.o di S. Castello di Lisciano, cioè, comandare adunanze, portar cedole, citationi, e precetti solo per ordine delli Sig.ri Sup.ri di Roma, di Perugia, o del bis.o solito del luogo, e nò d'altri per il contado solo di Lisciano, e nò altrove. e quando il Sindico fosse absente, li Massari siano obligati fare l'offitio di d.o Sindico sotto le pene contenute nelli Statuti.

2

4 Oltre li Massari, e Sindico sempre deuino essere dieci huomini eletti per il buō governo di d.o luogo, quali è do il solito deuino essere eletti dalla gnale adunanza, e l'offitio loro sia perpetuo, se però ab sentia lunga, ò altra inhabilità nō fosse necess.o far nuoua pro uisione, quale si deua fare dalla pub.ca adunanza di d.o Castello.

5 Quali dieci huomini insieme con il Sindico, e Massari deuino ha uere ampla aut.à sopra tutti gl'interessi di d.a Com.tà, auer tendo però che sempre li Massari siano pripali, e essi possino, e deuino comandare a quei dieci huomini, e quelli siano solo come aiutanti, e fautori d'essi Massari, e tanto tutti insieme uniti, quanto parte di loro cō consenso però di tutti gl'altri, ò della maggior parte possino, et habbino autorità di fare adunanze, ò pubbliche, ò segrete, litigare doue biso gnerà, constituire Auocati, e Procuratori, contrattare, e fare in somma quelche bisognerà in materia di lite, e che li loro atti siano sempre ualidi nō altrim.ti che se fossero fatti dal la pub.ca adunanza, intendendo però che tutto ciò sia co forme alla bolla de bono regimine, e nō altrim.ti Oltre di questo possino affittare beni della Com.tà a chi più offe rirà, et a lume di candela nel Castello di Lisiano per tre anni soli, e farne scritto conforme alla d.a bolla.

6. Oltre di questo possino mettere imposte per cose solo necess.e

a d.a Comunità con licenza però de SS.ri Sup.ri havendo riguardo a poveri, et a i poderanti, e far lo spartim.to a ragion di stara di terre, talm.te che chi più possede in d.o territ.o quello debbia più pagare, e possino riscuoterle, e contro chi non vorrà pagare possino, e devino li Massari soli senza citatione alcuna farli pegnorare dal bri.o di d.o Castello, e da chi parrà a d.i Massari. Dalle quali impositioni, et altre gravezze imposte, e da imporsi in d.o Castello, e suo territ.o non siano esenti, et immuni d.i huomini eletti, ma solo li Massari durante il tempo del loro Massarato.

7 In oltre devino haver l'occhio molto bene alle cose dell'abodanza cioè che la robba si venda il giusto prezzo, e con misure, e pesi giusti, et che il macello si faccia in uno o più di questi luoghi, cioè o nel Castello di Liciano, o nella Villa delle Crocicchie, o nella Villa di Casa vecchia, o nella Valle del Bagno, e non altrove, ad effetto che si possi vedere che carni si faccino, acciò non si commetti fraude, o falsità alcuna in vendere carni morte, o amalate, o non al giusto prezzo; qual prezzo si deva mettere dalli Massari, e detti huomini eletti, e chiamati per il buon governo, parendo dovere che nel d.o Castello, e territ.o si devino vendere le carni meno che in Braccia, poiche sono esenti, e liberi delle gabbelle, pegioni di banche, e macello, et in ciò il Bicario ci possi, e deva procedere sommariam.te e far pagare sud

doi di pena a chi non venderà il giusto prezzo, e con misure, e pesi giusti, e ne i luoghi deputati & da applicarsi come di sotto.

8 Devino anche haver cura delli danni dati conforme al solito antico di S. Biagio, e doi huomini almeno di lli sud. eletti, e chiamati devano a requisit.º del dannificato citato però quello che si pretenderà haver dato danno, andare a vedere li danni fatti, stimarli, e far opera che sia restituito al dannificato ogni cosa, e caso quello che haurà dato danno nõ volesse rifare, e restituire il danno, s'accusi secondo il solito, acciò mediante la giustitia il dannificato possi recuperare il suo.

9 Devino anche a requisitione delle parti usare ogni diligenza possibile d'accomodare ogni controversia, che nascesse per conto di strade, fiumi, fossi, forme fatte di nuovo, e vecchie, termini, e d'altre cose che potessero succedere in d.º territ.º, e delle cose accomodate ogn'uno deva quietarsi.

X Devino anche havere, e mettere una o più Guardie tanto per il piano, quanto per il monte con quella autorità che li concedono li statuti di Perugia, e questo a fine che d.º territ.º nõ sia dannificato, e quando succedesse il caso che la Guardia cogliesse le bestie ad alcuno, non possi menarle fuora di d.º territ.º di Liciano, ma in mano di d.º deposit.º deputato da Massari, e d.i huomini, quale

30v

nõ le possi restituire senza la quiete del dannificato. Quali
Guardie devino giurare in mano del Sre. di Civiano d'esercitar
l'offitio loro fidelmente e con diligenza, et ad essi si dia quella
fede, che dispongono li Statuti di Perugia: e nõ possino accu-
sare gl'huomini del territ.o di Civiano, se nõ con licenza del
dãnificato. Quali Guardie devinõ essere provisionate dò il
solito da chi haverà beni in d.o territ.o e tirar la parte loro
solita dell'accuse.

xj. Devino anche li Massari haver l'occhio molto bene alli confini
et essendoci pregiud.o alcuno, subbito ne devino avisare Mons.re
Gov.re di Perugia, come anche se in d.o territ.o entrassero,
o habitassero genti di mal affare, acciò lo stato deva star
netto, e le genti possino habitar sicuramente e venendo qualche
caso repentino, e dalla giustitia approvato si deva sonare
all'armi, e tutti devino correre armati, e fare quanto li
sarà comandato dal Sre. Massari, e d.i huomini chiamati.

xij. Non comportino che persona alcuna esiga gabbelle in d.o territ.o
di Civiano da quelli che passono per d.o territ.o senza li-
cenza de SS.ri Sup.ri di Roma.

xiij. Devino anche li Massari, et huomini sud.i assettar le strade
acciò si possino praticar bene, et ogn'uno sia obligato a

venire

venire ad accomodarle etiam gl'huomini chiamati ogni volta che
dal Sindico, o Guardia saranno avisati, e comandati per ordine
de Massari sotto pena di tre giulij da applicarsi per servitio di
d.e strade, e per governare li poveri huomini, che verranno ad acco-
carle.

XIIIJ Li Massari, e d.i huomini possino servirsi del Vic.o del Capitano
di P. S. A. o del Vic.o di Peggio, di Castelnuovo o di Bassignano, se-
condo che il Vic.o sarà più atto, e q.to più piacerà a d.i Massari,
et huomini, acciò li Vicarij delli Castelli circonvicini mai
col tempo possino pretendere giurisd.ne o cosa alcuna sopra
il Castello di Liciano. Qual Vic.o in d.o caso deva spedir
la patente di Liciano divisa dall'altre patenti che lui
havesse per altri Castelli, o Vicariati della Cancelleria
della Provincia, e deva haver sempre un libro separato
per le cause civili, e danni dati di d.o Castello di Liciano
e servirsi ne i bisogni del Sindico di d.o Castello conforme al
solito, e per minore spesa della Comunità li pegni che
si faranno no' possi cavar del territ.o ma mettere in mano
del Deposit.o di d.a Comunità. Qual Vic.o deva venire a
Liciano ogni volta che bisognerà, e che sarà avisato dalli
sud.i Massari, et huomini chiamati, et anche da altri per

li bisogni che succederanno, e si deua trouar presente all'adunanze publiche, e d'importanza, et anche alle secrete da farsi solo nel Castello di Fiziano, e non in altri luoghi, et a gl'huomini che nō verranno all'adunanze, deua farli pagare tre giulij di pena per uno, e per ciascuna volta, come anco a quelli che si partiranno senza licenza auanti che sia finita l'adunanza da applicarsi come si dirà di sotto. Deua anco esser pnte alli conti, quali si deuano rendere dalli Massari uecchi alli Massari nuoui subbito che saranno usciti dell'offitio, e conforme alla d.a bolla de bono regimine, acciò nō si commetta fraude alcuna nel seruitio della Comunità, e notare nel libro della Co:tà li debiti, e crediti che ui saranno, si come anche riueder l'entrate, et usita di d.a Comunità.

XV. La Co:tà deua hauer sempre un Deposit.o da eleggersi da Massari che pro tempore saranno con l'interuento del Sig.r del luogo, in mano del quale si deuino rimettere tutte l'entrate della Co:tà, delle quali esso deua far riceuto e mettere al libro, et occorrendo pagar denari per seruitio e bisogni della Co:tà, li deua pagare per polizza, et ordine solo delli Massari, et ogni sei mesi se li deua riuedere il conto qndo si riuedono alli Massari, e nō deua amettergli all'offitio, se prima nō haurà dato idonea sicurtà ad arbitrio

52

l'arbitrio del Vicario conforme alla d.a Bolla de Bono regimine.

XVI. Li Massari deuino hauere, e tener sempre una cassetta in mano del Depos.o con doi chiaui, una delle quali tenghi il Depos.o e l'altra li Massari, nella quale deuano tenere un libro, doue siano notate tutte le cose della Comunità, il sigillo, la borsa delli bussuoli de Massari, e Sindico, e gl'originali di tutte le scritture apartenenti alla d.a Comunità, et occorrendo cauarle per qualche bisogno, si noti bene a chi si danno, e quanto p.a si recuperino.

XVII. Ogni dieci anni li Massari con li dieci huomini chiamati deuino rinouar la tassa che s'impone per pagare il censo alla Comunità di Perugia, e la fitta di S. Ercolano, acciò li poveri, e famiglie tenue no' venghino aggrauate, et offese e durante il tempo di d.i dieci anni ogn'huomo sia obligato pagare conforme alla tassa rinouata sotto pena di giulij dieci, qual pena serui per seru.o di d.a Comunità, nella qual tassa si deuino scriuere anche li Massari e Sindico che saranno all'hora, poiche no' vogliono che ne da questa, ne meno da altra impositione sia esente alcuno se no' mentre saranno in off.o e questa rinouatione si deua scriuere in un libro apartato di d.a Comità.

XVIII. Vogliono ancora si facino li bollettini da chi andarà al mo

5v

lino acciò no si commetti fraude da forastieri sotto l'ombra
de gl'huomini di Lisciano, come sempre è stato solito, ne i
quali si noti il nome di chi va al molino, la quantità di
grano, o minuti che porta, et il giorno che anderà, qual
bollettino servi per tre giorni.

xviiij. E occorrendo fare altre fedi per quelli che vanno a Perugia
co carbone, o per altri che anderanno ad altri mercati, e
fiere, se le faccino fare da persona da bene, e la causa
sud.a e per mantenim.to delle giurisd.i di d.o Castello, acciò
no paghino mai gabbella ne si facci pregiud.o a detta
Comunità, quali fedi si devino far gratis, e senza paga-
mento alcuno.

XX. Circa li fiumi, fiumicelli, e fossi esistenti nel territ.o e
piano di d.o Castello vogliono, e dichiarono ch'ogn'uno
sia obligato asettarli, et accomodarli sempre per quanto
dura la sua terra propria, o delli padroni, eccetto però le
bocche, e rotture principali, quali si devino asettare in comu-
ne, e per provedere al piano di d.o Castello tanto danneg-
giato, e sottoposto all'acque, volsero d.i Massari, et huomini
che chi ci tenerà le terre sia obligato tre volte l'anno
dar la mano a resarcire le bocche principali, cioè doppo
che si è potato, e doppo sarà vendemmiato, e per nessun
posti

possi pretendere ignoranza, vogliono che il Sindico, o la Guardia
di d.o piano comandi a gl'interessati venghino a fare questa bo-
niss.a et utiliss.a opera di resarcim.to e la Guardia sia obligata
far motto, e comandare alli padroni, o lavoratori d.tte terre
vicine subbito che il fiume romperà che venghino ad assi-
stare le rotture in ogni tempo che sarà bisogno, e nõ venendo
quando saranno comandati, o cõ ferri, o cõ bestie, o cõ bovi
incorrino nella pena di 6 giulij p volta, p la qual pena
sia data autà al bc.o di d.o Castello et possi procedere contro
li disubidienti, e farla pagare, et applicare p servitio di
detti fiumi.

COMUNITA DI LISIGNANO

xxi. Per ovviare ogni fraude che si potesse commettere dalli Sindi-
chi che pro tempore saranno, et in partic.e in comandare l'
adunanze, et altre cose necess.e p d.a Comunità tutta volta
che il Sindico facesse relatione d'haver fatto qualche coma
dam.to e nõ fosse da esso legitimam.te comandato, et d. Sin-
dico per tal relatione falsa incorra in pena di pavoli
tre per ciascheduna volta da applicarsi come di sotto.

xxij. Dechiarando però che tutte le pene da pagarsi p contraventione
delli pred.i Capitoli et ordini della Comunità dove nõ sonno
espressam.te applicate, s'intendino applicate p la metà alla pred.
Comtà p servi.o di essa, un quarto al bc.o se da lui saranno ese-
guite, e l'altra alla Guardia, o altro accusatore, eccetto però

#

62

nelli casi; nelli quali la contravenzione fosse di sua natura delitto punibile che all'hora la pena sia applicata per la metà alla R. C. A., un quarto all'Accusatore, l'altro quarto all'Essecutore.

XXIIJ. Che li forastieri nõ possino passare nel distretto, e contado di Lisciano a far legne, o dar danno cõ bestie nelli greppi del fiume che divide il confine di Lisciano da quello di Cortona sotto le pene contenute nelli Statuti, e bandi di Perugia e del Ill.mo Sig.r Gov.re e la Guardia di d.a Corte di Lisc.o habbi auttà di gravarli nel modo che potrà, e li pegni portarli al Depos.o de pegni.

XXIIIJ. Che occorrendo resarcire il fiume di Mattari possino far commandare dal Sindico a tutti gl'huomini di d.o cõtado che vadino a rassettare, e resarcire d.o fiume dove bisognerà per mantenere il territ.o di d.o Castello, possino far gravare gl'innobedienti, e farli pagar la pena che si è dechiarata nelli p.ti Capitoli.

XXV. Che li forastieri che possedono beni nel territ.o di Lisc.o nõ possino ne devino per alcun tempo fare nelli loro pp.ij beni alcuna sorte di forme adiacenti al fiume d'confini senza presenza, e licenza delli Mattari di d.o Luogho sotto la pena predetta, et anco siano tenuti alli danni che per fatto o colpa loro alcuno patisse, et ancora siano tenuti

et

obligati al resarcim.to di d.o fiume tuttavolta che bisognerà conforme al repartim.to che sarà fatto fra tutti quelli che haveranno li beni adiacenti, et per d.a somma si possi de fatto far l'esecutione sopra li frutti di d.i beni.

In no(m)i(n)e D(omi)ni Am(en). Anno D(omi)ni Mill.o sexcentesimo decimo Ind.e octaua. tempore Pont.s S.mi in Xpo P(at)ris et D. N. D(omi)ni Pauli diu.a prouid.a Papæ V.i die vero sexta mensis Augusti.

Conuocato, congregato, et coadunato pub.co et g(e)n(er)ali consilio vniuersitatis, et hominum C.ri Liciani agri Pennen. P.S.A. in solito loco, et ut solitis occasione, in quo congregari solent pro negotijs d.e Co(mmun)itatis p(er) vocationes, et bannim.ta facta p(er) Petrum florentij de d.o C.ro sindicum d.e Co(mmun)itatis de m.to et com.re spectabilium viros Pasuty Seueri, et Angeli Chri-stophori moderni Massarij d.i Castri, ut p(rese)ntes sindicus ret. in qua interfuerunt res infr. PB.

Pietro di fiorentio sindico) da Liciano moderni Massari di 1.
Pasuccio di Seuere et) secondo semestre del p(rese)nte anno
Angelo di Christoforo) ibid. del d.o Castello di Liciano.

Rocco da Panolo — Agustino de Baldo
Giulio d'Enzo — Menico di Vangelista.

72

Sante di S. Santino
Masso d. Fiorenzo
Pasuccio d'Oliviere
Silvestro d'Andrea
Pasuccio d'Andrea
Gostanzo d'Ambrogio
Piergio di Bartolomeo
Lorenzo d. Giagne
Pasone di S. Fatore
Camillo d. Bastiano
Ottaviano d. Marco
Bastiano d'Andrea
Agostino d. Giuliano
Nicolò di Pietro
Ridolfo de Lucio
Rosato d. Franc.o
Paulo d. Biagio
Franc.o d'Usebio
Vinc.o d. Biagio
Franc.o d. Simone
Giulio d'Alisandro
Gio: Maria d. Pasuccio
Mariotto d'Egidio
Santi d'Angelo
Minico d. Bicatura
Anibale d. Jacomino

Marco d. Bino
Ant.o d'Alug.o
Menico d. Paulo
Ant.o d. Vinc.o
Fabio d. Raniere
Batta di Pietto
Biagio di S. Pompa
Cristiano d. Franc.o
Bastiano di Renzo
Alisandro d. Bino
Pietto d. Paulo
Giagne d. Luca
Gentile d. Giapeco
Ag.o Gio. re d. Paulo
Gio: d. Pietto
Angelo d. Gio: re
Pietro d. Paulino
Pietto d. Bartoccio
Baldino d. Giapeco
Ottaviano d'Eusebio
Matto d. Marino
Giommo d. Giagne
Andrea d'Eusebio
Biagio d. Franc.o
Mario d. Lippo
Camillo d. Simone et
Giagne d. Martino

omnes

omnes d. C.ri Siniani asserentes esse ultra duas partes d. tribus
partibus Coitatis et totius C.ri Siniani, et totam Coitatem representantes
promittentes nihilominus de rato pro oibus absentibus, et vice, et
noie ipsorum absentium p.fati Sindici, et Massares in d.o Consilio sic
coadunati existentes dixerunt, et exposuerunt infra pp.
Che p il buon governo, e reggim.to di d.a Coità stante la qualità
de tempi è anco necess.o variar modo p il governo di d. Coità
et a gl'ordini, e leggi antiche di d.a Coità sino al p.nte osser-
vati aggiungere alcune cose, che p esperienza si giudicano
esser necess.e hanno ordinato, constituito, et fatto li sopradi.
Capitoli, et ordini. Però se pare al Consiglio che d. Capitoli, et
ordini si devono amettere, et ammessi farli approuare, et
confirmare da Mons. Ill.mo et R.mo Gov.re di Perugia.
Qui Oës sic ut s.a coadunati auditis d. Capitulis p me
Not.m publice alta et intelligibili uoce uulgari sermone
lectis, et ab ipsis consideratis, habito colloquio inter eos
omnes unanimiter concordes surrex.t et dix.t p.ta oia Cap.la
fuisse et eë pro bono regimine, et gubernio d.e Coitatis
admittenda, et obseruanda, et illorum approbationem, et con
firmationem ab Ill.mo et R.mo D.no Gub.re Perusiæ petere
et obtinere oiaq. et singula in p.tis necess.a et opp.na facere
oi meliori modo p. rogantes me Not.m p. Actum in C.ro Siniani
in domo heredum M.ci D. Josephi Toddi sit. in d. C.ro iux.
stratas pub.cas, menia d. C.ri et alia latera sub dictis anno, Ind.e
Pont.u die, mense quibus s.a p.

8v

Eg. Rainaldus Egidius [?] Baptae Bart.i filius civis Perus.i P. S. A. et par.a S. Fortunati pub.cus Aptica, et Impli autate Ill.is Collig.ii perus.i subdescr. ord.is et modo d.ti C.li Liceari bie.s p.ti Ei õibus interfui, et p.ns fui, et ea rog.s scribere alijs impedi. tus negoijs p. alium mihi fidum scribi commisi, et ad fidem me subscripsi et publ.ce reg.si &

loco + signi notarij

Capitula p.dta confirmamus, approbamus, et observari, ac exequi mandamus ut s.a non obstantib. &

P. Cp.s Alb. Card.

loco sigilli +

Dat. Perusiæ die 14. 7bris 1614.

Virgilius Saluuccius P. Secr.s D.nus

Nos Ladislaus d'Aquino Ep.us Venafr.s Perusiæ, et Umbriæ Gub.r gnlis.

Confirmamus Capl.a p.ta et observari, ac exequi mandamus ut s.a non obstantib. &

Dat. Perusiæ hac die 12. Maij 1616.

Il Vesc.o di Venaf. Gov.re

loco sigilli +

Ulisses Marcellus Secret.s

Ill.mo et R.mo S.r P.rone [illegible]

de la promissione che [illegible]

[illegible] contento [illegible]

con tutta [illegible] per l'honore [illegible]

[illegible] che la [illegible] et [illegible]

[illegible] informatione sarà contenta [illegible]

[illegible] che [illegible] per [illegible]

[illegible] Maggio [illegible]

[illegible] di Roma [illegible]

Ill.^{ri} et m.^{to} R.^{di} sig.^{ri} come fr.^{lli} Vedrà V. S. dall'incluso Memoriale la provisione che si dimanda dagl'huomini di Lisciano di cotesto contado a fine di preservare gl'argini, et arbori piantati con tanta spesa per liberare il piano di Val di Pierle dalli danni di quel torrente che lo divide, et doppo haverne pegliato la debita informatione sarà contenta d'applicarvi quella provisione che li parrà più conveniente et me li racc.^{o} Di Roma 27 di Maggio 1613.

S. V. S.

Come fr.^{llo}

Il Card.^{l} Borghese.

a tergo.

All'Ill.^{ri} e m.^{to} R.^{di} sig.^{ri} come fr.^{lli} il Gov.^{re} di Perugia

19r

Tenor Memorialis ett. Vz.

Ill.mo e R.mo Sig.re

Il Piano di Val di Pierle ne i confini di Perugia, e di Cortona è traversato da un torrente di cui territorio dello Stato Ecc.co e Gran Duca di Toscana, il quale discendendo da Monti vicini in tempo di pioggie viene così precipitoso, e copioso d'acque, che non essendo capace il suo letto innonda quel piano di sua natura fertiliss.o et mette anco in compromesso il confine tra gl' stati. Per rimediare a questi disordini doppo essersi fatto un alveo capace sono stati piantati de gl' arbori alle ripe così p fortificarle, come perchè li rami, e frasche che si taglieno a suo tempo servono per resarcire le rotture et l'empito di d.o torrente suol far bene spesso. e perchè li part.ri possessori de i terreni contigui a d.a ripa pretendono di tagliar d.i arbori a lor commodo con pregiud. unite. Però la Città, et huomini di Lisciano Castello di Perugia alla quale p la parte della Sede Ap.lica spetta il mantenere d.e ripe, e confini supplichano humilm.te V. S. Ill.ma che si degni far prohibire in perpetuo, e sotto

gravissime

gravissime pene a qualsivoglia persona con ecc:ca come similare
il taglio di d.i arbori, o d'altro che concerna la manutentione
di dette ripe con riservare alli massari di d.o Castello il
tagliare arbori secchi, e fratte verdi; e di poter comandare
re a tutti gl'adiacenti a lavorare, e contribuire alla
spesa che secondo li tempi occorrerà di fare p. mantenimento
di d.e ripe, che tutti ∼

Ladislao d'Aquino Vesc.o di Venafro } Gov.re
di Perugia, e provincia dell'Umbria } Gen.le
gratt.

A voi M.s Franc.o Giraglia m.o di strada per S. S.ta salutem.
Havendoci fatto sapere la Città di Lisciano il pregiud.o che
apporta alle terre dello stato di S. Chiesa il fiume che è
alli confini di d.o Castello, qual fiume è confine, e termine
divisorio tra lo stato di S. S. e q.llo dell'Alt.zza di Toscana
e desiderando noi di provedere a tale pregiud.o di qui è
che committemo a voi M.s Franc.o pred.o che vi trasferiate
a d.o Castello, et vediate il bisogno di d.o fiume, e ci provediate
che l'acqua vada p. il suo corso ne 'l fiume ne
facci danno alcuno dal canto n.ro facendo fare p. tale

COMUNITÀ DI LISCIANO

effetto quelli ripari, e fortificam.ti che giudicarete necessarij
tanto nelle ripe stesse di d.o fiume, come in far anco contra-
fossi, e far piantar arbori p stabilim.to e fermezza di d.e
ripe co' facultà di comandare, e far comandare a lavorare
a d.o fiume tutti gl'huomini di d.o luogo, et li disubidi-
enti gravare in quelle pene che vi pareranno convenienti;
da applicarsi a benef.o della med.a opera, et in somma che
potiate fare, et eseguire quanto la persona nra stessa: e
non potendo voi assistere del continuo vi diamo autta
di poter sostituire qualche persona idonea in vro luo-
go, al quale in tal caso diamo l'istessa autta che con la
presente si da a voi, e tuttociò oprarete et si eseguisca
co' ogni diligenza, et prestezza, massime che intendiamo
che dalla banda di Fioreza si fa l'istesso, incaricandovi
particolarm.te a stare avvertito che no si facci pregiud.o
alcuno dalli Ministri di S.A. allo stato di S.ta Chiesa
In fede &c. Dat. in Perugia questo dì 12 di Maggio 1661.

Ill.mo di Perug.a Gov.re

loco sigilli ✠

Ulisse Marchi Secret.o

ordini

Ordini lasciati da Ms Franc.º Caraglia M.º di Strada di P. S. A. et Com.rio mandato da Mons. Ill.mo Gov.re di Perugia al Castello di Lisciano p causa del fiume di Valdi Pierle divisorio tra N. S. e l'Alt.zza di Toscana.

1 Che si rimetti il fiume nel suo letto ord.º in q.lla istessa forma ch'hanno fatto fare li Ministri di S. A. dalla lor banda e si dia quell'esito all'acque ch'antiam.te ha havuto d.º fiume.

2 Che si resarcischi d.º fiume da piedi sino da capo tagliando, cupando, dilatando, et agguagliando d.º fiume dove bisogna purche dalla banda di S. A. si facci il med.º e senza pregiud.º dell'uno, e l'altro stato.

3 Che si ponghino oppij, salci, e vetricare nella ripa di d.º fiume p manterim.to di essa ripa.

4 Che non si lasci andar bestiami d'alcuna sorte a d.ª ripa se non p passaggio sotto le pene contenute nei Capitoli del Castello di Lisciano, et ordini dati alla Guardia delli Massari, et altre pene delli Statuti, et ad arb.º di Mons. Gov.re

6. Che si facci un contrafosso largo almeno cinq piedi, et et discosto dal Ciglio della ripa del fiume almeno otto piedi et si facci, e mantenghi la strada alla riva del fiume

per la quale possi ognuno commodam.te passare a piedi, et a cavallo.

6 Che nõ si possi tagliar arbori, vetricare, roghi, et altra materia simile esistente nella ripa di d.o fiume, se nõ p servi.o di d.o fiume, e cõ licenza espressa delli Massari di d.o Castel di Liciano

7 Che nõ si lassi passare alcuno cõ bestie, o senza, se nõ nelle strade maestre, e luoghi deputati dalla Com.tà

8 Che si resarcischi doi volte l'anno, et ogni volta che bisognera, et gl'huomini saranno comandati dal Sindico, o Guardia di d.o Castello con portar trasini, et altre legne necess.e al risarcim.to Qual Sindico, e Guardia devino tener minuto conto delli disubidienti, e quelli dare in nota al Bar.o di d.o Castello, acciò proveddi contro di loro conforme alli Capitoli di d.a Com.tà

9 Che ci sia una Guardia sempre che continuam.te habbi l'occhio à d.o fiume, et facci quanto li vien comandato da Massari conformi a gl'ordini soliti di d.a Com.tà

10. Finalm.te s'osserui circa d.o fiume, ripa, contrafossi, strade, et altri fiumicelli, e fossi tutto quello si comanda ne i Cap.li di d.a Città, e sotto le pene in essi contenute, et altre ad arb.o di Mons.r Ill.mo Gou.re

XI. E perche d.o fiume ha bisogno d'un continuo assistente rispetto al confine, essendo il fiume diuisorio tra N.S. e S.A., e perche l'empito dell'acque spessiss.o fa rotture nella ripa di d.o fiume, e se subbito nō si reparasse farebbero grand.mo danno alle campagne di d.o Castello, et io nō posso continuam.te assistere, pg.o quest'ufficio, e lascio Com.rio in luogo mio il molto Ill.re pg.o Francesco de gl'oddi cō la istessa auttà che ho io conforme alla com.ne et ordine datomi da Mons.r Ill.mo Gou.re con ordine anche se occorresse cosa di nuouo rispetto al confino e fiume, ne deua auisare Mons.r Ill.mo Gou.re accio al tutto si possi prouedere. Et in fede ho fatto fare la pnte et sottoscritta di mia ppa mano q.o di 16 d Maggio 1614.

Jo Franc.o Ciraglia m.o di strada di N.S. e S.A. e Com.rio come di s.a affirmo le cose soprad.te

Provisione per mantenim.to del fiume di Val di Pierle divisorio tra lo stato eccl.co e Gran Duca di Toscana fatta dall'Ill.mo e R.mo Mons.r Ladislao Vescovo di Venafro, e di Perugia, et Umbria gratis Gov.re per ordine dell'Ill.mo e R.mo Sig. Card.l Borghese, come appare per sue lettere sotto il di 27 di Maggio 1611 da durare in perpetuo.

1 Prima prohibisce S. S. Ill.ma che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e cond.e si sia, e sotto qualsivoglia pretesto ardischi per li tempi d'avenire taglhar arbori, vetriciare, rogli, et altre cose esistenti nella greppa di d.o fiume dalla banda dello stato eccl.co sotto pena di scudi dieci da applicarsi per serv.o di d.o fiume, e de gl'arbori che haveranno tagliati, con obligo anche di resarcire, e rifare ogni danno che havessero fatto nella greppa di d.o fiume. Solo concede alli Massari del Castello di Lisciano che possino taglhare arbori secchi e fronde verdi de gl'arbori di d.a greppa ogni volta che bisogneranno per riserrare le bocche del fiume, e manutentione della greppa.

2 Comanda in oltre S. S. Ill.ma che qualsivoglia persona come d.a

14v

sia obligata andare, o mandare a lavorare, e resarcire d.° fiume piantar arbori, e vetricaie, et altre cose opportune ogni volta che bisognerà, e che saranno avisati dal sindico di d.° Castello o Guardia di d.° luogo sotto pena d'uno scudo per ogni volta che non veranno, o manderanno da applicarsi come s.a e che devino contribuire alla spesa che occorrerà di fare per mantenim.to di d.° fiume del il repartim.to sarà fatto da Massari di d.° Castello sotto la pena di scudi dieci da applicarsi come s.a e contra chi non vorrà ~~venire~~ contribuire, il Gov.re di d.° Castello possi procedere de facto contra li lor beni.

3. Che nessuna persona come s.a possi sotto qualsivoglia pretesto mandare, o menare a pascolare qualsivoglia sorte di bestie nell'argine di d.° fiume, affinche non siano rosi, mondati, e guasti arbori, e vetricaie, et altre cose poste, e da porsi nella greppa di d.° fiume, et alamato, e guasto l'argine da bestiami grossi, e minuti sotto la pena d'uno scudo per qualsivoglia bestia grossa, caprina, e porcina, e d'un giulio per ciascheduna bestia pecorina da applicarsi come s.a et obligo anche al danneggiante di risarcire le rotture fatte da bestiami, e ripiantare arbori, e vetricaie guaste, e rose

Che ci s...

4 Che ci si facci, e mantenghi un contrafosso per manten.to dell'ar-
gine, e delle terre del piano tanto dannegiate dall'acque di
Ginestra Cargiella da capo sino a piedi di d.o fiume, dando auto-
rità alli Massari di d.o Castello, et al Com.rio sustituto da es-
Giova.i Ciragna sopradi ciò Com.rio mandato dall'Ill.mo e R.mo
Mons.r Gov.re soprad.o che possino far fare d.o contrafosso
egualm.te nelle terre adiacenti, e vicine a d.o fiume di
qual si voglia persona. e chi haverà le terre contigue a
d.o contrafosso sia obligato mantenerlo continuam.te a sue
spese per quanto durerà la sua terra, e non volendolo man-
tenere deva il bri.o e Massari e sustituto mettere gl'huomi-
ni a spese di chi haverà le terre vicine, e di sì che ubidirete
e procedere contra di esso di fatto, e farli pagare uno scudo
di pena da applicarsi per servi.o di d.o contrafosso.

5 Che la Comunità del Castello di Uriano deva haver sempre
una o più Guardie per servi.o e manteni.to di d.o fiume, e lor
beni ed quella auta che gli concede lo statuto di Perugia con
quella provisione che li sarà assegnata da Massari di d.o
Castello, alla qual provisione vuole S. S. Ill.ma che ogni
persona come s.a contribuischi per rata di terre che

45

ciaschedun Legera, e contro chi ad ossa contribuire, ch'l
vic.° di d.° luogo possi procedere d'fatto contro li lor beni.

6. Circa le pene vuole SS. Ill.ma che servino come s'è p serv.° di d.°
fiume, e per aiutare li poveri che lavoreranno a d.° fiume
quando saranno comandati. se il disubidiente, o danneggiante
o sue bestie saranno accusate dal vic.° et esso eseguisca
quanto deve, vuole SS. Ill.ma che a d.° vic.° tocchi il quarto
della pena sud.a ma se li saranno accusati avanti lui,
la pena sia tutta della Cotta di Liciano, eccetto però che
vuole la Guardia habbi d'lla sud.a pena un giulio per
bestia grossa, e doi bolognini p ogni bestia caprina, e porcina,
et un soldo p qual si voglia pecora, et q.° s'intendi solo
delli danni fatti al fiume. et circa gl'altri danni detti
s'osservi l'ordine dato da Massari, il che vogliamo
anche osservino li vicarij che saranno pro tempore,
Prepositi e Guardia, sotto la pena della pdta de
Prepositi. e Guardia, sotto la pena della priv.ne de
gl'offitij, e d'uno scudo ogni volta che contraveranno
da applicarsi alla sud.a Cotta p serv.° d'l d.° fiume.
et comanda SS. Ill.ma che ne vic.° ne Massari, ne Prepos.
possino far gratia alcuna alli danneggianti delle

pene

pene che toccano alla sud.a Com.tà, e se li faranno gratia, siano obligate rifare alla sud.a Com.tà tutto quello ch' gl' havessino pregiudicato, e d'altre pene ad arbitrio di Mons.r Gov.re che sarà pro tempore.

7 Comanda anche s'osservi tutto quello si è ordinato nei Cap.li di d.a Com.tà, et quanto si è ordinato, e si ordinerà dal Com.rio di d.o fiume, o suo Sustituto, e contro li disubidienti possi e deva il Vic.o procedere di fatto, e sopra il tutto si mantenghi il confine, e no si lassi far pregiud.o allo Stato Eccl. et occorrendo cosa di momento ne devino il Vic.o e Massari dar subb.to relatione a S. S. Ill.ma o al Sig.r Gov.re che sarà pro tempore, acciò al tutto si possi provedere.

Confirmamus, et observari, ac exequi mandamus ut s.a

J. Ep. Verali. G.

Dat. Perusie die 13 7bris 1601.

Loco sigilli. ✝ Virgilius Salvuccius Secret.s

Adì 14 d Giugno ibis.

Ordini dati da Angelo di Christofaro, e Agostino di Baldo Mattani del Castello di Civiano alli Vicarj, Deposit.° e Guardia di detto Castello per causa de i danni dati al fiume di Val di Pierle di mio pio tra lo stato eccl.co e gran Duca di Toscana, et ad altri beni del sud.° territ.° per conservat.e de i lor beni, e manutentione del fiume con consenso della Città di Civiano.

1 L'offitio della Guardia deve cominciar sempre al principio di Gen.° e finire l'ult.° di Xbre dell'istesso anno.

2 Deve particolarm.te haver cura al fiume sud.° che nessuno ci tagli arbori nella greppa, vetriciai, rogni, et altre cose esistenti in d.a greppa, ne meno si porti via legne grosse, o minute o cani procioli, et altre cose da danno.

3 Che nõ possi alcuno con tregge, tragini, e carriole senõ per le strade maestre, quali sono la strada che parte dalla Dotta e va a Mercatale, la strada d.a del Gorgone, e la strada della Cosaccia che vanno in Val di Pierle. l'altre bestie cariche ordinariam.te senza le cose sud.e possino anche passare per la strada che va dalla Chiusa alla Moschia. et avverti il Guard.° nõ si facci altro passo per bestie, nè per huomini, acciò la greppa nõ si dlami sotto le pene ordinate da Mons. Ill.mo Gov.re nella provis.e fatta sopra d.° fiume da applicarsi come in d.a Provis.e appar.

17v

4 Alcarando il fiume, lebbia, et altri fossati bisogno di resarcim.to deua la Guardia comandare a tutti li uicini che hanno le terre adiacenti a d.o fiume, lebbia, et altri fiumicelli, e fossati uadino ad accomodarli per quanto durezanno li lor beni, et ogni uolta saranno comandati p utile di d.o fiume e beni, ma alle bocche principali deua concorrere tutta la Com.tà ad assettarle sotto la pena, quanto al fiume prin cipale, statuita da Mons.r Ill.mo Gou.re, e circa li fiumi celli, lebbie, e fossati sotto la pena de i Capitoli, da ap plicarsi come ne gl'ordini sud.i

5 Quando si uendemmia, e quando si pota il Guard.o auerti molto bene nò si uendino legne, o riportino li fasci a casa dagl'huo mini di d.a Com.tà, o lor famiglia ogni uolta che il fiume, o lebbia, o fossi hauessero bisogno di resarcim.to ma che le deuino portare in quei luoghi che bisognerà, e comanda ranno li Massari, o Commiss.o sustituto sotto la pena d'un grosso p fascio di legno da applicarsi p la metà alla Com.tà sud.a, l'altra metà al bre.o, se da lui sarà eseguita d.a pena, et il Guard.o guadagni un carlino p qualsi uo glia denuntia da pagarsegli dal delinquente.

6 Né lasci cauar fuori del terr.o dalli forastieri legna d'alcuna sorte, e trouandoli a cauarle tolghi le bestie, o altro pegno

e li

et si metti in depositaria, e se alcuno facesse resistenza chiami
in soccorso li vicini, et ne dia nota al Vic.o sotto la pena di tre
giulij p. soma, e per ciascheduna bestia, e d'un giulio di più p.
bestia al Guardiano. Se poi di forestieri havessero selve nel
terr.o di Lisciano vogliamo le possi cavare dalli sud.i pp.ij pron.i
delle selve, e non per mandati, acciò nó si commetta fraude
alcuna, et commettendo di forestieri fraude alcuna in mate-
ria di d.e legne có tagliarle altrove, e simil cose, vogliamo
incorrino nella pena del doppio da applicarsi p. la metà alla
Cõità, e p. l'altra metà al Vic.o se da lui saranno esequite, al-
trim.ti vadi tutta la pena alla sud.a Cõità, se le bestie sara-
no menate in depositaria, e così s'intendi sempre delle pene

7 La Guardia nó molesti gl'huomini del nro terr.o quando si portano
legna a vendere fuor di stato per loro bisogni, e fatte nelle
lor selve, o in altrui có licenza de pp.ij padroni. Avvertendo
che i padroni nó vogliono li lavoratori loro possino dar licenza
ad alcuno che facci le legne, o scope, o carbone nelle lor
selve, o qual si voglia altro danno manuale o in selve,
o in piano tagliando, sramando, o scapezzando sorte alcuna
d'arbori, o cogliendo qual si voglia frutto, o sorte di herbe
et lavoratori a far danno etiã có licenza delli lavoratori
si possino, e devino accusare al Vic.o e punirsi p. dãno manuale

COMUNITÀ DI LISCIANO

8 Sopra il tutto si comanda al Guard.° che no' lasci tagliar legne arbori, sramare, o scapezzare arbori, discoppare, e far carbone o danni simili nelle selue della Comunità chiamata le Comunanze, et deui subb.° accusare chi trouerà a far danno senza rispetto, o licenza alcuna, et incorri nella pena del danno dato manuale da applicarsi come sopra, e d'un carlino p̃ denuntia al Guard.° se uoglioni gl'huomini di d.a Comunità che i Massari possino dar licenza ad alcuno. Solo si contentano che li poueri del territ.° possino andare a far legna morte, e tagliar siepe, ma nō però discoppare, per bisogni loro solam.te &c

9 Il med.° Guard.° deua guardare il fiume principalm.te &c e poi il piano e monte, et Castagnete, se però li saranno commesse da ss.ri padroni, e p̃chè al tempo delle Castagne non può supplire alle Castagnete, et al fiume, e piano, s'ordina che metti un Aiutante p̃ le Castagnete col consenso de ss.ri padroni delle Castagnete, o almeno della maggior parte, e se ci fosse discordia alcuna, si deua fare Adunanza, e le più uoci uinchino secondo il solito.

10. Il Guard.° non possi accusare alcuno danneggiante co' bestie senza licenza de ss.ri padroni, e che egli stesso habbi uisto far danno, si bene gli commettessero li ss.ri padroni che accusasse

accusasse li dannegg[ian]ti, et venendo il caso, che il padrone hab-
bi visto il bestiame a far danno, deva accusare li danneggiãti
da se med.mo e nõ far accusare dal Guard.o qual Guard. visto
che haverà far danni ne i beni di qualsivoglia, deva far
motto alli padroni danneggiati, et essi devino far stimare il
danno da gl'huomini chiamati della Comunità, e farsi pagare
tutto il danno che haverà riceuto, e se li danneggianti nõ volessero
rifare il danno, all'hora possino essere accusati da qualsivoglia
tanto prone, quanto Guard.o al bre.o del luogo.
11. Avertendo che chi darà danno al fiume manualm.te o cõ bestie,
sarà accusato senza rispetto alcuno, che cosi vogliono li Massari
e nõ dimeno li padroni delle bestie danneggianti siano tenuti
raccomodare il fiume dove sarà stato fatto danno sotto le
pene contenute nella Provisione di Nost. Ill.mo Gov.re da
applicarsi come s.a
12. Et acciò nessuno possi pretendere ignoranza circa li danni dati
vogliono li Massari che gli danni manuali di giorno ciascuno
incorra nella pena d'uno scudo, e di notte raddoppi la pena
da applicarsi p la metà alla Com.tà, e metà al bre.o et un giulio
p inquisitione al Guard.o di giorno, e di doi giulij se sarà l'
accusa di notte da darsegli dal danneggiante. Chi poi have-
rà fatto danno cõ bestie ne i prati, biadi, minuti, castagnete,
cerqueti, e cerreti al tempo delle Castagne, ghiande, e cere

e con licenza del padrone sarà accusato dalla Guardia incorri
rà la pena di dieci soldi per qual si voglia bestia grossa, porci-
na, e caprina, e d'un soldo p bestia pecorina per ciascheduna
volta che haverà fatto danno. qual pena si divida fra la Corte
et Vic.° et il Guard.° guadagni un carlino p qualsivoglia accusa
da darsegli dal danneggiante, oltre il rifare il danno che have
rà fatto co le sue bestie al padrone delle terre danneggia
te, et il Vic.° no deva cassar l'accusa sin tanto che no ha-
verà la fede del danneggiato d'esser sodisfatto. et circa
li danni no notati si ricorri allo statuto, e da simile, a simile.

13\. Quando il Guard.° menerà le bestie nella depositaria deva
esso Guardiano guadagnare per qualsivoglia bestia grossa
baiocchi cinq., e p qualsivoglia bestia caprina, e porcina
baiocchi uno, e p ciascuna bestia pecorina soldi uno, e
si deva far sborsar subb.° dal deposit.° quel che gli tocca
et il deposit.° se lo facci rifare da chi haverà dato danno.
Il depos.° guadagni di stallatico fra il giorno, e notte per
qual si voglia bestia grossa soldi dieci, e p rimessa
soldi cinq.: e p qual si voglia bestia caprina, porcina, e pe-
corina di stallatico soldi uno fra il dì e la notte, e di
rimessa un baiocho p paro di bestie.

qual.

Qual Deposit.º deua restituire le bettre alli danneggianti subb.º che haueranno pagato la pena, e rifatto la pena dlla Guardia et scriuere al libro dlla Città tutte le pene che gl'entreranno nelle mani, e renderne poi conto alli Massari, e bri.º nel fine del suo offitio, et ogni uolta che ne sarà dimandato, et il med.º deua fare il bianio commettendo che ne bri.º ne Massari, ne Deposit.º possino far gratia a nessuno dlla pena che tocca alla Città, e se la faranno siano obbligati a restituire alla Città di lor ppio quanto hauessero pregiudicato.

14\. Quando il Guard.º hauerà accusato qualcheduno al bri.º ne deua dar nota subb.º al Deposit.º, acciò si noti al libro, e si facci poi dar la parte dlla pena che gli tocca.

15\. Et acciò il bri.º habbi da seruire la Città con maggior diligeza hauemo ordinato sia partecipe dlle pene predette dlla metà come s.º eccetto però di quelle dl fiume, che uogliamo siano conformi all'ordine di Mons.r Ill.mo Gou.re ancorche nei capitoli sia dechiarato altrim.ti et conforme a quanto si dirà da basso.

16\. Se poi il Guard.º no guarderà bene, e diligentem.te come è debito suo, possi esser leuato dal suo offitio a qualsiuoglia tempo ed quella prouis.e che giudicheranno li Massari p il tempo seruito. Quai Massari, et huomini uogliamo che il Guard.º

sia obligato a tutti li danni che si faranno manualmente

o con bestie, quando però no haverà notificato il danno alli

danneggiati, e se il Guard. sarà trovato a far danno alcuno nelle

selue, o in piano a qualsivoglia frutto possi essere accusato

da ogn'uno, e deva pagar la metà più della pena et pagono gl'

altri, e se nò accusasse giustamente incorri nella pena dell'accusato ingiustamente

17 Delle cose che qui nò saranno narrate, vogliamo si ricorra allo

statuto, e tanssa ord.a della Città. procellatordori de' Massari che

il tutto sia conforme alla bolla de bono regimine, senza pre-

giud.o delle leggi de' S.ri Sup.ri e senza pregiuditio alcuno dell'esen-

tioni della Città di Viterbo [?] als. [?]

18. Finalmente s'ordina et quando il Guard. mettesse le bestie in despositione

via, et massime quelle che haueranno dato danno al fiume

in qualsivoglia modo, ouero accusera al Bi.o il prove. d

dette bestie, li Massari, o doi huomini a ciò eletti dalla Città

vadino a vedere il danno, e se il danno del fiume sarà no-

tabile, vogliamo incorri nella pena statuita da Mons. Ill.mo

Gov.re, se poi sarà poco danno vogliamo la pena sia tre

giuli per ciascheduna bestia grossa, e d'un giulio di più al

Guard. detto e d'un grosso di pena per qualsivoglia bestia caprina,

e porcina, e di doi soldi per bestia pecorina, et un giulio al

Guard. a spese del dannegiante, quale anche deva accomodare

il fiume dove è stato fatto il danno avanti rihabbi le bestie. e q.o

per far provedere alle fraudi che si potessero commettere dal Guard.

in pregiud. de poverelli.

Ill.me et Rev.me D.ne

Placeat V. Ill.me ad humiles preces Universitatis, et hominum Terrae Castri Lisciani d.a Capitula, et ordinationes per eos fact. pro bono publico, et quiete d.i loci, ac ad evitanda damna confirmare, approbare, ac observari, et exequi mandare sub penis in eis contentis, quod ex gratia reputabitur etc.

Confirmamus, et observari, ac exequi mand.mus supra, non obstan. Bagnoregii die xij Februarii

L. ep. Verass

Virgilius Saluccius V. Gen.

1575.

Contratto tra la Città di Perugia, e Castello di Lisciano.

In Dei no(mi)ne Am(en). Anno D(omi)ni mill(esim)o quing(entesim)o septuag(esim)o quinto, Ind(ictione) 3a tempore Pont(ificatu)s S(anctissi)mi in Xpo Pris, et D. N. D. Gregorij divina provid(enti)a Papa xiij, mense Martij. Actu(m) in Palatio M.M. P.P. Priorum eiusd(em) Civitatis sito in medio platea magna iuxta eius notiss(im)a latera presentibus ibidem Mag(nifi)co D(omi)no Marco Ant(oni)o Eugenio doctore perusino, et D. Sante de Pellicciarijs not(ari)o perus(in)o test(ibus) ad infr(ascrip)ta vocat(is), habit(is), et rogat(is).

Universitas, et Homines Castri, et districtus Lisciani, et pro ipsis et eorum no(m)i(n)e provid(i) viri Joannes Pauli Baptista, et Dñus Augustini Antonij de d(ict)o Castro dicta Universitatis, et hominum d(ict)i Castri Sindici, et Procur(atores) habentes plenum, et suffi(cie)ns mandatum ad infra omnia, et singula per eos gerenda manu ser Simeonis ser Barnabei pub(lici) not(arii) perusij ed(itum) sub die ib instantis Mensis Martij, quod mandatu(m) ego Not(arius) infr(ascriptu)s vidi, et legi in publicam, et autentica(m) formam, volentes, et intendentes, ut decet, semper vivere sub umbra inclita, et Mag(nifi)ca Civitatis Perusiae, confessi fuerunt fuisse p(er) immemorabile tempus, et hodie etiam esse, prout vere sunt d(ic)tum Castrum, et illius districtus homines, et bona, et quat(enu)s sit opus ad cautela(m) iterum ipsum Castrum, districtum, homines et bona miserunt in districtu, comitatu, et terr(itori)o d(ict)e inclitae, et mag(nifi)cae Civitat(is)

22v

Perusia, salvis et reservatis d.o Castro, univ.ti Ecibus, et bonis, exemptionibus ats Gactionus concessis ab ipsa inclita, et Mag.ca Civitate d.o C.ro Universitati, Ecibus, et bonis; et quanis cogitent d.i Cõies, et Universitas dd. exemptionũ vigore esse liberos, et immunes Gtatr a noua impositione mola, seu macinatus grani, 42. quadrantium pro salma, Attamen volentes effectuatr se velle esse bonos filios dictae inclitae, et mag.ca Civitatis, et in signum quod sint de comitatu, districtu, et terr.o eiusdẽ Civit.s, et vera, et perpetua subiectiones promiserunt, et convenerunt p.ntis pl. ill. Ill. D.D. P.P. n.o novem absente D. Josepho Alexandri eorũ collega infirmo, et mihi not.o infto uti pub.co et autent.a psona stipulanti, et recipienti pro d.a mag.ca Civitate Perusia in perpetuũ anno quolibet in festivitate S.ti Herculani pro censu, sive tributo dare, et cum effectu tradere, et consignare in manibus D.D. Prioz, qui pro tempore fuerint unum petiũ argenti laborati valoris octo scutoz moneta modo, forma, et iuxta ordinẽ eis dandũ p Dnos Priores, qui pro tempore erunt in magistratu. Remanentis tamen d.i Cõies, Universitas, di singuli, et bona Castri liberaz quoad alias impositiones cuiuscũ generis exitant tam Gactenus impositas, quam in futuz imponendas d.a Civitati, et eius Comitatui p Summos Pontifices, R. C. Apticam, seu p dictam mag.cam et inclitam Civitate Perusiã

liberi, et exempti ita, et taliter quod nō possint modo aliquo
cogi, et constringi ad alias impositiones impositas d. Civitati,
et eius comitatum quovisquā ad dandū dictū pretium argenti
et l.o et pred.a oīa, et singula ꝑfati M.M. D.D. Priores
obligan. bona omnia, et singula d.e Civitatis Cemitia pro
observat.e super, et infraz promiserunt dd. Procuratori
bus, ac mihi not.o stipulanti pro d.a Civitate, et Eiribus
d. Castri Liciani pro parte d.e Civitatis adimplere, et
observare, et similiter dd. Priores nīe, et nōīe d.e Uni-
versitatis, et Eorum d. C.i Liciani obligan. bona omnia,
et singula d.e Universitatis et Eorum ptium, et
futuroz promiserunt dd. M.M. D.D. P.P. ac mihi
not.o ut s.a stipulan. attendere, adimplere, et invi-
olabiliter observare oīa, et singula ꝑ eos d.o nōīe
superius promissa, et in pn̄ti instro contenta, et
nunquā discedere ab obedientia, et devot.e d.e Magnificae
Civitatis omni except.e et cavillatione iuris ac facti
remotis, renuncian. iurar., et de pred.is oībus
et singulis pn̄ti facere confessionem coram quo-
cunq Judice, rogan. me not.um

Ego Franc.s Torellus not.s pub.s perus.s et nunc Archi

23 v

vista supradictum instrum. prout, et sicut scriptu. inveni in pro. originali manu D. Ascanij Ugolini olim pub. not. perusini, et nunc in d.to Archivio existen., ita hic de verbo ad verbum manu propria copiavi, exemplavi, et facta collat.ne concordare inveni. Ideo in fidem me subscripsi, et signum d.i Archivij apposui req.s hac die 29 Aprilis [illegible]

DOTT. CAV. FRANCESCO BRIGANTI
Notaio
PERUGIA

Copia d'una lettera scritta dal S.r Cardinal Borghese al Governatore di Perugia in materia di Lisciano.

Ill.mo e m.to R.do Sig.r come fratello. La Città di Perugia ha scritto a N.S. d'esser stata sempre in pacifico possesso del Castello di Lisciano, e che con tutto che il Priore habbi ciò mostrato, nondimeno il Commiss.o della Cam.a intende che la Camera ne sia padrona libera. Me l'ha però comandato S. S.tà ch'io scriva a V.S. che no' intende si facci alcun pregiud.o alle ragioni, quali ha la Città in d.o Castello, e se il Comm.rio ha fatto diversa istanza, è stato che per parte della Città no' gli si è mai mostrato cosa alcuna. Et havendo N.S. revocato il breve già concesso al Montesperelli come surrettitio, non intende S. S.tà che si facci innovat.e alcuna contro le ragioni della Città, ma che si continui in materia di giurisd.ne di d.o Castello, come si faceva prima della compra fatta dal Montesperelli, e se in ciò a V.S. occorre alcuna difficultà, me ne darà avviso, e me le racc.o Di Roma li 17 d'8bre 1609.

Di V.S.

Come fratello Il Card.l Borghese.

COMUNITA' DI LISCIANO

A tergo.

All'Ill.mo e m.to R.do Sig.r come fratello Mons.r Gov.re di

Perugia

24v

Instrumentum submissionis, et concessionis Castrorum, et praesertim Castri Lisciani Civitati Perusiae de anno 1202.

DOTT. CAV. FRANCESCO BRIGANTI
Notaio
PERUGIA

DOTT. CAV. FRANCESCO BRIGANTI
Notaio
PERUGIA

COMUNE DI LISCIANO

Copia

In Dei Nome Am.

Considerando gl'huomini del C. di Lisc.no che secondo la qualità de tempi
e necessità ancora variare modo e forma di gouernarsi le cose della
loro Città: e leggi d'osservarsi dall'habit.ri del loro terr.o, però ra=
dunati legitimam.te il dì 6. d'Agosto 1610 aggiungendo e rele
vando all'ordini e capitoli fino a d.o giorno osservati [illegible]
quello che per esperienza haueuano giudicato essere superfluo o
vero mancare. ottennero et deliberarono nella loro publica
aduna(n)za che per l'avvenire si havessero d'osservare l'ordini
e capitoli inclusi purché fossero approvati et confirmati
dall'Ill.mo et Rev.mo Mons.re Gover.re di Perugia et

Pa. che nella Comunità del C. di Lisc.no si debba fare con l'Instrumento
dell'Vic.o di d.o loco delli Massarij che saranno estratti nell'ultima
palla o Bussolo e delli dieci huomini chiamati un [illegible]
d' bussolo nel quale si chiudano bigioli o polizze in ciasche
duna delli quali siano scritti tre nomi d'huomini da bene
et atti al governo di d.o loco doi p. massarij et uno per Sindico
da durare per sei mesi douendosi fare l'estratt.ne d'uno di d.i
bigioli publicam.te in capo d'ogni sei mesi

Ordini e capitoli osservati sempre et d'osservarsi nel terr.o del
C. de Lisc.no Contado di Perugia dall'huomini di d.o loco di nuovo

32v

letti et accettat. nella pub.ca adunanza fatta il di sei d'Agosto 1610. e' scritti a perpetua mem.ria nel pre.te libro gord.re di tutta la soc.tà sind.co di Lisc.no

Cap.o P.o

Elett.ne de Massarij e sind.co

La soc.tà del C. di Lisc.no deve havere sempre dui Massarij et il sind.co et ogni sei mesi cavarli p̃ bigoli et seguit.e nell'eled.ne de q̃sti si devano eleggere huomini dabene et atti al governo di d.o loco e nel fine dell'ult.a palla si devano rifare li Massarij e sindici quali si devano mettere alli b. della soc.tà

Cap.o 2.do

Massarij sopraststino alla Comunità

Li Massarij debbano soprastare a tutta la soc.tà et comādare a tutti nell'occ.ne spettāti alla d.a soc.tà conforme al sollito e statuto alla Comunità di Perugia, e contro li disobedienti e chi li resiste devano ricorrer al Sig.r di d. Castello che sarà pro tempore accio li punisch. conforme alla giust.a

Cap.o 3.o

off.o del sind.co

Il sind.co deve fare l'off.o suo sollito conforme alli statuti ordinarij della Città di Perugia et oltre di questo conforme al sollito antichissimo del Castello di Lisc.no cioè comādare adunanze portare cedole a i sind.ci e precetti, solo p̃ ordine delli S.ri

SS.ri Superiori di Roma e di Perugia e dell'Ill.mo Collegio del luogo e quando d'altri per il sudetto luogo le l'ill.mo sindaco altrove, e quando il sind.co giusto fosse absente li massarij haria obligati far l'off.o di d.o sind.o sotto le pene contenute nelli statuti.

Cap.o 4.o

Dieci huomini chiamati

Oltre li Massarij e Sind.o sempre devono essere dieci huomini chiamati per il buon governo di d.o luogo, quali secondo il solito devano essere eletti dalla gnale adunanza e l'off.o loro si spera la absenza longha o altra inhabilità non fosse necess.o far nova provisione, quale si deva fare dalla publica adunanza di d.o Castello.

Cap.o 5.o

Autorità delli huomini chiamati uniti con sind.o e massarij

Quali dieci huomini insieme con sind.o e Massarij devono havere ampla autorità so. tutti l'interessi della Comm.tà. Essendo però che sempre li Massarij siano principali e che possino e devano comandare a quelli dieci huomini e quelli haria solo come aiutanti e fautori delli Massarij e tutti tutti insieme uniti quando parà a loro con consenso di tutti gl'altri o vero della maggior parte possino e habbino autorità di fare adunanze o publiche, o secrete

33 v

litigare dove bisognerà, constituire Avvocati, e Procuratori, con-
trattare e fare in somma quel che bisognerà in materia di liti
e che li loro atti siano sempre validi, ne altrimente che si fossero
fatti dalla gub.ne adunata. Intendendo però che tutto ciò sia
conforme alla Bolla de Bono Regimine e non altrimente. Oltre di
ciò possino affittare beni della Città a chi più offerirà ed
al lume di candela nel C. di Leso per tre anni soli e far-
ne strutti secondo la d.a Bolla

Cap.o 6.o

Autorità di mettere l'imposte.

Oltre di ciò possino mettere imposte per cose solo necessarie
a d.a Città con licenza però delli Ill.mi Sup.ri havendo riguardo a'
poveri et a potenti e fare lo spartimento a ragione di
stara di terra catastrate et che chi più possiede in d.i terreni
più debba più pagare e possino repartirli e conoscerli
non vorrà pagare possino e devano li Massarij soli senza
ricorso alli sup.ri farli pignorare dal bargello di d. Castello o'
da chi spetta a detti Massarij dalle quali imposizioni
altre gravezze imposte et di imponerli in d.o Castello
o suo territorio non siano esenti et immuni detti signori
ministri eletti ma solo li Massarij durante il tempo
del loro massariato

Cap.o

Cap.° 7.°

Circa l'Abbondanza Macello pesi e misure giuste

In oltre deveno havere l'occhio molto bene alle cose dell'Abbondanza

accio che la robba si venda il giusto prezzo e con misure e

pesi giusti et che il Macello si facci in uno o piu di quelli

lochi cioè, o nel C. di Lis.° o nella Villa delle [illegible]

o nella Villa di Casavendita o nella Valle del Regno

essendo in alcun loco adeffetto, che si possi vedere che carni

si faccino, accio non si commetta fraudi e falsita alcu.

in vendere carni morte, o ammalate o troppo al giusto prezzo

qual prezzo si deva mettere dalli Massarij et dalli doi

huomini eletti e chiamati per il buon governo facendo deve

delli detti castello e ... si deva vendere la carne meno che

in Perugia per esser ... e liberi dalle gabelle

peggiori di [illegible] e Macello essendo il d. ci possi

e deva procedere sommariamente e far pagare pene doi d.

pena a chi non venderà il giusto prezzo e con misure

e pesi giusti e nelli lochi deputati come di sopra

Cap.° 8.°

De Danni Dati

Deveno anche havere cura de danni dati conforme al Statuto

o antico del loco, e doi huomini almeno delli sudetti

eletti e chiamati deveno a req.ta del Danificato vedere

però quello che si pretenderà hauer dato danno andare a vedere
li danni fatti stimarli e far opera che sia restituito al
dannificato ogni cosa e caso che quello hauessi dato danno non
uolesse rifare, e restituire il danno stauanno secondo il
solito auuiso mediante la giustitia il dannificato possi
conseguire il suo

Cap.° 9.°

Controuersie di strade fiumi, termini

Deuono ancho a sig.ri delle pace usare ogni diligenza possi-
bile d'accomodare ogni controuersia, che nascessi sopra
di strade fiumi fossi forme fatte di nouo, e uecchie ter-
mini, et altre cose spettoro succedere in d.° terr.° e delle
cose accomodare ogni uertenza quietarle

Cap.° X.°

Delle guardie loro off.° et autorità

Deuono ancho hauere e mettere una ò più guardie tanto
per il Piano quanto per il Monte con quell'autorità che li con-
cedano li Statuti di Perugia e questo a fine che il
d.° terr.° non sia dannificato, e quando succede trouarsi della
guardia cogliere le bestie ad alt.° non possi menarle
fuor del terr.° di Lisc.° ma in mano del Sup.re di piano

da mat...

da Massarij e dd. huomini quali in d.e le possi restituire senza
la quietá del dannificato quale guardie devano giurare
in mano del Vic.o di Lisc.o d'essercitare l'off.o loro fidelm.te
e con d.ligenza et ad essi stia questa fede et d.i si ponghino
li statuti di Perugia et d. possino avisare huomini delli
terr.o di Lisc.o pur d. con lic.a del dannificato quali guardie
devano essere pagati ponati secondo il solito da chi tenerà
li beni in d.o terr.o e trare la parte loro sottesta d'ass.ai

Cap.o XI.o

Delli confini e genti di male affare

Devano anche li Massarij tener l'occhio molto bene alli con
fini et essendoci pregiud.o alc.o subb.o ne devano avisare Mons.re
Pod.à di Perugia come anche sindaco terr.o entrando o fabri
cassero genti di male affare acciò lo stato deva stare netto
e le persone possino stare sicuram.te e venendo qualche caso
repentino e dalla giustizia approvato si deva sonare all'
arme e tutti devano correre armati e far quanto li sarà
commandato dal Vic.o Massarij e dd. huomini chiamati.

Cap.o XII.o

Non si reponino gabbelle nel terr.o di Lisc.o

Non compotino che sopra alcun.a e sighi gabbelle in d.o territorio

di lic.a da quelli che passino p. d.o Terr.o senza lic.a delli SS.ri
Superiori di Roma

Cap.o XIII

S'assettino le strade

Quando li Massarij et huomini saranno andati a assettare le strade accio si possino caminare bene et ogn'anno ha obligo a venire ad accomodarle et gl'huomini chiamati ogni volta che dal Sind.o saranno avisati e commandati p. ord.ne delli Massarij sotto pena di tre giulij d'applicarsi p. servitio di d.e strade e quaresima alli poveri huomini che mancano ad esservi

Cap.o XIIII

Elett.ne dell'[illegible] Vic.o [illegible] off.

Li Massarij e d.i huomini possano servirsi del Vic.o de Cap.a [illegible] o del Vic.o di Breggio di Castel Rig.o o di Bassignano secondo che il Vic.o sarà più atto e secondo che più piacerà a d.i Massarij et huomini accio li Vicarij delli Castelli vicini mai con il tempo possano pretendere giurisdit.ne o vera alc.a sopra il castello di lic.a qual Vic.o in d.o caso deva spedire la cause di lic.a separata dall'altre cause d'altri Castelli o Vicariati nella Cancell.ria della Provincia, e deva havere sempre un libro

libro separato per le cause civile e d'e danni di d.o Castello di

Lis.no e fornischi nelli bisogni del Sind.o di d.o Castello confor

me al solito e con minore spesa della Comunità li legni che

si faranno non potti cavare dal terr.o ma mettendoli in mano

del Regg.to di d.a Comunità qual Sin.o deve venire a Lis.o

ogni volta che bisognerà e che sarà avisato dalli sudetti

Massarij, et huomini chiamar et anche da lui gli bisogni

che succederanno che si deva vocare presente alle adunanze

pub.e et d'importanza et anche alle segrete da farsi tanto

nel C. di Lis.o e non in altri luochi et alli huomini che non

veranno all'adunanze deva farli pagare tre giulij

di pena per uno et per ciascuna volta come anche a quelli

che si partiranno senza lic.a avanti che sia finita l'adunanza

da applicarsi come si dirà di sotto. Deve anche esser

presente alli conti che si deveranno rendere dalli Massarij

vecchi alli Massarij novi succ.ri che saranno uscita dell'off.o

e conforme alla d.a bolla di Bon Gov.o accioche non si commetta fraude

alc.a nel render di detta scritt.a e notare nel libro della scritt.a

li debiti e crediti che si trovaranno sì come anche si vede dica

l'entrate et uscite di detta Comunità

36 v

Cap.° XV Sopra il Regg.re e suo offitio

La Comunità deve havere sempre un Regg.re d'eleggersi da i Massarij che pro tempore saranno con li rimerenditi del Vic.o del luoco in mano del quale si deve porre e mettere tutte l'entrate della Comunità delle quali esso deve far ricevuto e metterle al libro et occorrendo pagare denari per servitio e bisogni della Comunità li deve pagare per pollizza et ordine solo delli Massarij et ogni sei mesi esso deve rivedere il conto quando si rivedano alli Massarij e non deve ammettersi all'offitio se prima non haverà dato idonea sigurtà ad arbitrio di d.o Vic.o conforme alla d.a Bolla di B. Regg.re

Cap.° XVI cassetta in mano di Regg.re e sue chiavi

Li Massarij devono havere e tenere sempre una cassetta in mano del Reg.o con due chiave una delle quali deve tenere il Regg.re et l'altra li Massarij nella quale devono tenere un libro dove siano annotate tutte le cose della Comunità il sigillo la borsa delli sigilli delli Massarij e Sindici et l'originali di tutte le scritture appartenenti a d.a Comunità, et occorrendo cavarle per qual che bisogno

che bisogno, li noti bene a chi li danno e quanto prima se ricapitino

Cap.° XVII Se rinovi la tassa dell'imposta per pagare il censo alla Città per la festa di S. Herculano ogni dieci anni

Ogni dieci anni li Massarij con li dieci huomini elleggendi devano rinovare la tassa, che s'impone per pagare il censo alla Città di Perugia per la festa di Sant' Herculano, acciò li poveri e famiglie tenue non vengheno agravate, et offese et durante il tempo di dieci anni ogni huomo sia obligato pagare conforme alla tassa rinovata sotto la pena di giulij dieci qual pena serva per servitio di d.a Comunità, nella qual tassa si devano anche scrivere li Massarij e Sindico che saranno all'hora poiche non voglemo che nedá questa ne meno dall'altra imposit.e sia essente alc.o benche sarano in off.o, e d.a rinovatione si deva scrivere in un libro appartato di d.a Comunità

Cap.° XVIII
Bollettini per macinare

Voglemo ancora che si facemo i bollettini da chi anderà al molino, acciò non si commetti fraude da fenostieri sotto

37v

l'ombra dell'Economi di Pisaano come sempre è stato solito
avvi quali si noti il nome di chi va al molino la
quantità del grano o misura che porta, et il giorno che an
derà, qual bollettino serva per tre giorni.

Cap.o XVIIII

Fede per chi va a Mercati, Fiere acciò non paghi
gabbella ma si mantenghi la esentione di Livorno

Et ocorrendo fare altre fede per quelli che vanno a
Perugia con carboni, o per altri che anderanno ad altri
Mercati e Fiere se ne facciano fare da Cancelliere da
bene per la causa suddetta, e per mantenimento della
esentione di detto Castello, acciò non paghino mai gab-
belle ove si fanno pregiudizio ad detta Comunità quali fede
si devano fare gratis e senza pagamento alcuno

Cap.o XX

Provisione sopra le rotture di fiumi et altri
fossi

Circa li fiumi, fiumicelli e fossi esistenti nel terri
torio e Piano di detto Castello, voghino e deve ciascuno
ogni uno sia obligato a serrarlo, et mantenerle sem
pre, per quanto dura la sua beni a propria di detti
Padroni eccetto però le bocche e rotture principale

quali

quali si deveano attestare in commune, e per provedere
al fiume di detto castello, che va danneggiando et esposto all'acque in tera detti Mattarj et homini
che chi haverà terre sia obligato di volte l'anno
dar la mano e strame li boalie principale, cioè
doppo che l'è gelato e doppo che sarà vendemiato
e gli ostetrici posti prevenire gioverà tra consiglio
che il sindico ò la guardia di detto castello comandi
alli vicini ca vengano a far questa bonissima
et utilissima opera di risarcimento, e la guardia
sia obligata far motto, e comandare alli lavori
e lavoratori delle terre vicine subbito che il fiume
comincia che vengano ad essequire le cose in
ogni tempo che li sarà bisogno conducendole,
quando saranno comandati ò con ferri ò con bestie
ò con bovi incorrino nella pena di tre giulij per
volta, per la qual pena si dà autorità al Vicario di
detto Castello et posti procedere contra li disobedienti
e farla pagare, et applicare per servitio di detti
fiumi.

38v

Cap.° XXI

Il Sind.° non comettendo li bandi ò comandare adunanze, ed altre cose necess.rie della Com.tà

Per ovviare à gli sbandi che si potesse comettere dalli Sindici che pro tempore saranno circa il partecipare, ò comandare adunanze et altre cose necessarie per detta Communità, et ancora che il Sindico facesse relat.ne di haver fatto qualche comandamento e fosse d'esso la persona comandata, che detto Sindico per tal relatione falsa incorrà in pena di paoli tre per ciascheduna volta d'applicarsi come di sopra

Cap.° XXII

Delle pene contro a chi non osserva

Dechiarando però che tutte le pene da pagarsi per contravenzione delli sudetti capitoli et ordini della Comunità dove non sono espressamente espliate s'intendino applicate per la metà alla sudetta Comunità per servitio d'essa, un quarto al Vicario pro tempore sarà essequtore, e l'altro alla guardia ò vero all'accusatore, eccetto però nelli casi nelli quali la contravenzione fosse di sua natura delitto punibile, et allhora la pena sia applicata per

la metà

la metà alla Reverenda Camera Apostolica, un quarto alli
accusatore, et l'altro quarto all'essecutore.

Cap.° XXIII

Forastieri non possino nel nostro territorio dar leg

Che li forastieri non possino pattare nel di Istretto e contado
di Lisc.° a far legne, ò dar danno con bestie nelli greppi
del fiume et dividere il contado di Lisc.° da quello
di Corona sotto le pene contenute nelli statuti e
bandi di Perugia e dell'Ill.mo Governo, e la guardia di
detta Communità di Lisc.° habbia autorità di gravar
li, nel medesimo potrà e li pegni portarli al Resp.re delli
pegni

Cap.° XXIIII

Circa il Resarcimento del fiume

Che occorrendo resarcire il fiume detti Massari possano far
commandare dal Sindico a tutti gl'huomini di detto
contado che vadino a rassettare, e resarcire detto fiume
dove bisognerà per mantenere il territorio di detto
Castello possino fare gravare l'Innobedienti e farli
pagare la pena, che s'è dechiarata nelli precedenti
capitoli Cap.° vig.mo quinto

Cap.° XXV

Forastieri non facciano forme vicino al fiume e siano obligati a far notare a Massarij rispetto a confini e siano obligati a risarcimenti.

Che li forastieri quali possedano beni de casa altorno di Lis.° non possino ne devano per alcun modo fare nelli loro proprij beni alcuna sorte di forme adiacente al fiume di confini senza la predetta e licenza delli Massarij di detto loco sotto la pena predetta et anche siano tenuti alli danni et [illegible] fatto oltra la detta pena et ciascuna siano tenuti et obligati a risarcimenti [illegible] di fiume [illegible] reparacion conforme al risarcimento et sara fatto [illegible] quelli et havendoli beni adiacenti e per detta forma li sotto di fatto per l'essecutione sopra li frutti di detti beni

finis

Adunanza fatta nel [illegible] di Lis.° el dì 6 di Agosto 1606 presente il [illegible] [illegible] di Lis.° per li sopradetti capitoli

Et Nos [illegible] Anno [illegible] millesimo sexcentesimo decimo [illegible] [illegible] ponendo [illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible]

Divina providentia Papa decimi die vero Lune mensis Aug.ti
convocato congregato et adunato pub.co et gnali conseglio hominum universitatis ex
hominum d.i Liv.i Agri penes S.ti A. in sinfati loco in
plateo ord.rio in quo congregari solent pro negotiis dicte
Communitatis quoties et tamen de mandato facto per Petrum
Florentij de ditione d.o sindicus dicte Comunitatis de mand.
dato et commiss.ne spectab. Viros Savinij Seneri
et Angeli Christophori Moderni Massarior. dict. d.i
et pred.i sindicus B.i in quo inter fuerunt singuli

Pietro di Fiorenzo sind.
Savinio di Senere et
Angelo di Christofano

} Moderni Massarij del secondo seme
stre del presente anno 1660
detto Castello di Liv.o

Ponte di Paulo
Giulio di Ciro
Augustino di Batta
Mincio di Vangelista
Sante del Savino
Matteo di Fiorenzo
Savinio d'Olivieri
Silvio d'Andrea
Savinio d'Andrea
Orlando d'Ambrogio
Luig.i di Bartho.
Lorenzo di Cuigne

Simone del Fattore
Camillo di Bastiano
Ottaviano di Mario
Bastiano d'Andrea
Augustino di Giuliano
Nicolò di Pietro
Ridolfo di Lucio
Rosato di Giov.
Paulo di Biagio
Giov.i di Jacobo
Dimedio di Biagio
Giov.i di Simone

404v

Giulio d'Aless.ro
Gio: Ant.o di Sabatino
Mariotto d'Egidio
Sante d'Angelo
Menico di Antonia
Anibale di Jacomo
Manfredi Sini
Ant.o di Aless.ro
Menico di Paulo
Antonio di Vinc.o
Fabio di Raniere
Batista di Pietro
Biagio del Pompa
Cristofaro di Franc.o
Batt.a di Paulo
Aless.o di
Pietro di Paulo
Biagio di Luca

Rinaldo di Angelo
Don Giovanne di Paulo
Giovanni di Pietro
Angelo di Giovanne
Pietro di Paulino
Pietro di Bartolomeo
Baldino di Angelo
Giannino d'Eusepio
Matteo di Marino
Girolamo di Biagio
Andrea d'Eusepio
Biagio di Franc.o
Mario di Biagio
Camillo di Simone
Biagio di Martino

Omnes de d.o Cons.o asserentes ec. ultra duas partes de tribus partibus Comunitatis, et totam et totius Comunitatis representantes ec. promictentes ut illi de rato pro omnibus absentibus ec. et nomine ipsorum absentium predicti sindici et Massarii in d.o consilio ... congregati ... et exponentes infrascripti ... che per il buon governo, et regimento di d.a Comunità tutte le qualità

qualità d'i tempi e anco necessarij havuti modo per il
governo di detta Comunità et a gl'ordini et leggi antichi
di d.a Comunità parso alquanto aggiustare aggiungnere
alcune cose che per esperientia si giudicano essere ne-
cessarie hanno ordinato constituito et fatti i sopradd.
capitoli et ordini. Però se pare al consiglio che detti
capitoli et ordini si debbano ammettere et ammessi
farli approvare et confirmare da Mons.r Ill.mo e R.mo
Gov.re di Perugia. Qui Joan. [illegible] consuluit
auditis dictis capitulis [illegible] alta et
intelligibili voce vulgari sermone lectis et a [illegible]
consiliarijs habito colloquio [illegible] omnes am-
mittendos [illegible] et [illegible] capitula
[illegible] et esse pro bono regimine et gubernio d.
Comunitatis admittenda et observanda et illorum appro-
bationem et confirmationem ab Ill.mo et R.mo D.no Gub.re
petere et obtinere [illegible] et singula [illegible]
et opportuna facere [illegible]
[illegible] hinc [illegible] Ill.mi D.ni Joseph
d'Oddis [illegible]
[illegible] et alia [illegible]
quibus supra [illegible]

41r

Ego Raymundus Egidius q.m Bap.ae Barth.i filius civis perusinus
[illegible] par.ae S.ti [illegible] publicus ap.ca et imperiali
auctoritate n.s Collegii Rev.di Judicij ord.ij et [illegible]
d.i [illegible] Vicarius praedictis omnibus interfui et
quia de his fui et rogatus [illegible] alijs impeditus
negotijs [illegible] mihi fido [illegible] commisi
et ad fidem me subscripsi et publicavi signoque [illegible]

Loco + signi

Capla praed.a confirmamus approbamus et observari
ac exequi mand. ut supra [illegible] Domi
nicus Ep.s Albinganen. Gub.r [illegible]
Perusiae die 14 [illegible] Virgilius
[illegible] Secretarius Loco + sigilli d.
Ill.mi et R.mi [illegible]

Nos Ladislaus d'Aquino Ep.s Venafren. Perusiae
et Umbriae Gub.r Gnalis

Confirmamus capla praed.a et observari ac exequi
mand. ut supra [illegible] Ill. [illegible]
[illegible]
Perusiae [illegible] 12 [illegible] maij [illegible] Loco + sigilli
d. Ill.mi et R.mi [illegible]

1586 e 1587. 42 11

Copia sententiae Ill.mi Card.lis Grimani

In X.i nomine Amen. Nos Vincentius Fabutius de Eugubio V.I.D.

R.mi et Ill.mi D.ni M. Grimani tt.li S.ti Marcelli S.R.E. Presbyteri

Card.lis prouinciarum Umbriae dictae legati Aud.r et in hac parte Comm.rius

et Judex specialiter deputatus sedentes pro tribunali ad Jus [illegible]

nostrum bancum Juris ad hos electum more solito existentes

Cognitis [illegible] et d.is [illegible] litis causae et controuersiae [illegible]

inter homines et Communitatem et Uniuersitatem d. lisd.ni et

S. Marini agri perusini ex una, et [illegible] et Mag.cam Communitatem

Ciuitatis Perusiae et M. Capitulum Comitum [illegible] S.ti Angeli

parte ex altera, comitum [illegible] Visis [illegible] et alia omnia

comissionis nobis facta et cum nobis [illegible] proponere

dictorum hominum Communitatis et Uniuersitatis dictorum Castrorum S.

Marini et S. Marini. Aud. et Comm.rio [illegible] verbo ad verbum D. S.

Rev.mi et Ill.mi D.ni. [illegible] exponendo [illegible] aliis [illegible]

[illegible] homines S. lisd.ni et S. Marini agri perusini [illegible]

[illegible] annis [illegible] nullis aliis [illegible]

[illegible] confinibus agri perusini [illegible] agri

et [illegible] fuit a q. [illegible] et [illegible]

[illegible] Mag.ca Ciuitatis Perusiae [illegible]

[illegible] Ciuitas et [illegible] predictis [illegible]

[illegible] confinibus [illegible] a [illegible] tempore

[illegible] communes et [illegible] gabbellis, collectis, et

42v

et subsidijs, et praecedentijs et immunitatibus habitis certi ex
tractari fuerunt tribus: Paulus de Palermitibus et multis illorum
de oddijs in dictis d(ict)e civit(atis) factioni oddorum. pertasse ad certam aliis
quolibet semestri tot. x x viii praecepto tempore extorsia
ac nimis, et compoena g(ene)r(ali)s l. x x viii sola summa quolibet
capitaneorum officio solverentur, et quod in praesenti tempus
dicta summa minus, timore potius quod alio persolveretur, nullus
a certo tempore circa praedicta solverentur p(er)t(icul)a a principio non
tenebantur, et reducerentur, et timentur huius praedictis a
quoque de facto molestari, cupiantque de vexationibus praedictis
in futurum antecessoribus consueta et eorum modo in terra
consueta et ad dictam eorum pristinam exemptionem et immu
nitatem quod expediat reponi, ac dicta esse inde
manutenendi, et conservandi. Et quod dicte civit(atis) praefati humiliter
ad illas recipiendas confugiendo, quod dicti quid, ea
nobis auctoritate apostolica et quae fungimur in his por
tibus legati, immunitatem dicte civitatis dictorum eorum praememoratam im
munitatem et exemptionem in quantum modo et superius confir
mare et approbare et ad illam quod opus sit per prae
sentes reintegrare eorum ea manutenere et conservare
et defendere a nobis mandamus et aquoque decreto causam sub
sidiorum, collectarum, gabellarum et aliorum gravaminum mo
lestari posse, nec debere et hi magis placeat ad
mandato

maiori [illegible] et robur Teneri facientium committere
et mandamus a liberi exemptis [illegible] vel [illegible] magis
[illegible] fuerit in [illegible] q. se de pred. [illegible]
[illegible] si qui [illegible] fuerit summarie [illegible] procedatis
informet et si [illegible] informari eadem [illegible] vera esse
[illegible] d. [illegible] immunes et exemptos fuisse et esse
et pro liberis et exemptis ab eod. collectis, gabellis
et [illegible] impositionibus et [illegible] aggravijs [illegible]
tractari et reputari debere [illegible] ad eorum pristinas
immunitates et exemptiones [illegible] vel [illegible]
reintegrandum et reputandum. eos et [illegible] manutenendum
d. immunitate et exemptione perpetuis futuris tempo
ribus gaudere uti et frui debere et posse ac de eis
[illegible] a [illegible] quos [illegible] solvere [illegible]
vel [illegible] molestari [illegible] debere [illegible]
et [illegible] declaretis et mandetis [illegible] exequendis
et faciendis [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] exequendum [illegible]
exequendum [illegible] potestate [illegible] conferimus [illegible]
[illegible] et [illegible] fuerint et [illegible] omnia
[illegible] faciendum et [illegible] et si [illegible] exequendis
fuerit exequendum [illegible] in forma [illegible] q.
de eorum immunitati et exemptioni [illegible]

43r

condem. quod expediat fieri ex relatione nostra sub sigillis
ulteriori sigillo ut dicti App.cis et necessariis stat. omnia tenore
et compendia d.e causae seu cum eodem omnia forte magis
convenien.tia exprimend. quasi praesentibus habentes pro de ferre
ommissorum et narratorum si quis forte exprimentis cond. et
oratoribus ap.licis statutis et or.cis dd. locorum expensis ma-
gis et forte exprimend. [illegible] con. faciend. non obstantibus
quibuscumque quibus omnibus et circa [illegible] plenam derogatio-
ne et precor omnibus d. gratiam concedere singulari.

Audiat V. mediatur Aud.r noster, inhibeat, et habeat
pro [illegible] et summarie [illegible] et si [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
confirmet et exequatur ac [illegible] et Ju-
stitiam faciat

M. Car.lis Ligarius Rom. [illegible] Iudex nonas Aprilis
M.D.XXXVI. ommisso sigillo

Jo. [illegible] Amadeus Lambertus Cancellarius [illegible]
dicti commissarii nobis factis et admissis pro facta
et dispositione litis [illegible] [illegible]
[illegible] d. [illegible] inhibitionis factis de
[illegible] Cap.li Comitatus [illegible] et suis vicariis, ex [illegible]
et quod

et pro d. M. A. Comunitatis Cornudi uisa reproductione dd. bag-
gondria pro se facta nos eo Judicio comparere et procedere
et ad ulteriora, uisa citatione facta ad instantiam sindici et procuratoris
d. Comunitatis ~~...~~ lit. et hi pman. M. Caroli de Ubaldis pro p.
A. et his d. uarijs et eo d. d. Thoma Certaino sindico
et procuratore d. Mag. Comunitatis Cornudi ad reasumendum talem causam
et reproducendum acta, uisa relatione dictis citatis et comparitione
d. d. Thome petentis copiam dicti com... et citandos
dictos causa. uisa admonitione, uisa contumacia d. d. Thome
et Caroli nihil opponentium legitime accusata et termino
deinde dicto ~~...~~ assignato dictis hominibus dd. facturis
lit. et hi pman. uisa relatione ratificationis dicti termini
facti d. d. Thome et Carolo dictis nobis, uisis testibus
inductis citatis et examinatis pro parte dictorum
hominum lit. et hi pman. uisa scedula di lattione
assignata dd. hominibus ad probandum uisa relatione notarii
fiscalis facta parti. uisa citatione facta d. d. Thome et
d. Carolo nominibus in processu quo ~~...~~ sese ad audiendum
sententiam nostram. uisa relatione d. citationis uisis ac plu-
ribus eo dicentis scripturis in processu productis, uisa
omni admonitione uisis toto processu forma Juris comparentibus
pro hinibatis sindici, et procuratoribus dictis hominibus, Cornudi

44v

et Communitatis Lisci et S. Hilarii communitatis de [illegible]

nec suis partibus et pertinentiis dicto nomine, et in favorem dd. suorum

principalium predictorum dari, et fieri, et dd. suos principales non

debere nec posse quoquo modo molestari, seu inquietari, immo

prohiberi, et exemptos habere et teneri, reputari, et tractari,

et parte adversa in expensis condemnari, visa admissione

et omnibus visis videndis et consideratis tota inde causa, et

inter dictas partes [illegible] et prout fecimus in

his scriptis et in eodem modo et forma &.

Christi nomine invocato. Dicimus, pronuntiamus, decernimus

et declaramus homines et communitatem d. Lisci

et S. Hilarii fuisse et esse immunes a gabellis, collectis,

et subsidiis et [illegible] dicta causa [illegible] maxime; et

allegatis in processu non posse nec debere quoquo pacto

molestari seu inquietari, immo prohiberi et exemptos

a predictis gravaminibus impositis teneri, tractari, et

reputari debere, restituimusque quando opus sit eosdem

homines et communitatem ad eorum immunitatis et exemptionis

quasi possessionem, et ita restituimus et reponimus

manutenendos esse, ac prout [illegible] exemptionis beneficio perpetuo

gaudere debere, et pro d.a de causa [illegible] aliqua quoque pro

similari administratione, vel collectis molestari non posse et

ita

ita dicimus et sententiamus ad [illegible] Vincentius
Salvatius Aud(ito)r et Com(missari)us [illegible] manu propria

Lata, data et in his scriptis sententialiter pronunciata et pro-
mulgata fuit d(ic)ta sententia per supradictum D. Vincentium
Salvatium Auditorem et Commissarium sedentem pro tribunali
ad eius solitum tribunal et banchum Iuris positum in domi-
bus D(omi)ni Brachij de Baglionibus de Perusia [illegible]
[illegible] ad eius residentiam more solito sub anno D(omi)ni M.D.
[XXX]VII Ind(ictio)ne decima tempore Pontif(icatus) S(anctissi)mi in
Chr(ist)o Patris et D(omi)ni D(omi)ni Pauli divina provid(enti)a Papae
iij die vero decima septima mensis Martij de sero
hora [illegible] praesentibus D(omi)no Ludovico Iulij de Perusia
et Simeone Barnabi [illegible] de d(ict)is [illegible] testibus
ad praemissa vocatis habitis et rogatis

COMUNITA DI LISCIANO

Rogat(u)s fuit per me [illegible] Marchionis

Copia

In Dei nomine Amen. Cunctis has litteras inspecturis fidem facio ac ve-
ritatis verbo attestor ego Hieronymus de [illegible] de [illegible]
[illegible] civis ac Ap(ostolic)us pub(licus) [illegible] et modo in Cancellaria mag(nifi)ca
Communis Perusiae coadiutor quatenus inter alia quae reperiuntur
in quodam libro [illegible] integ(r)i fol. [illegible]
[illegible] usque ad media [illegible] in [illegible] quietabe [illegible]

45v

plurium et diversarum scripturarum genera ad Mag. Comunitatem Perusii longe et publicatum manu diversorum Notariorum repertum et exaratum etc.

In Dei nomine Amen. Anno Domini M.CC.ij Indictione quinta tertio die exeunte mense maii. Nos quidem in Dei nomine Ugolinus et Guido Marchiones filii q. Ranerii Marchionis damus, concedimus et transmittimus omnia castra villas, burgos, homines et familias terras quae et quas habemus, tenemus vel alii tenent pro nobis in toto comitatu et Episcopatu perusino a Monte Gualandro in tota terra per costam novam in curia sua, sanctam Mariam de Pierle et Lisciano in curia sua et Pitiano, et Petrinum in curia sua, et sicut vadit ad Clusium ex illa parte Clanis inter nos et comitatum Castelli et insuper omnia quae habemus et quae habemus tenemus in toto Comitatu et Episcopatu damus, concedimus et transmittimus et iure iurisdictionem transmittimus vobis Consulibus Perusii pro vobis et tota Comunantia Perusina recipientibus vobis et vestris successoribus et haec omnia integre tenere et observare pro nobis et nostris heredibus vobis Consulibus et tota Comunantia Perusina

promittimus

quides
nos. [illegible]
Lazzarini